

GLI APPROFONDIMENTI

Novità del modello 730/2012 redditi 2011

A cura del dott. Andrea Baratta

Frontespizio e Familiari a carico

E' stata introdotta una casella denominata "situazioni particolari" per evidenziare particolari condizioni relative alla dichiarazione reddituale individuate successivamente alla pubblicazione del mod. 730/2012, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate su specifiche problematiche. La predetta casella, pertanto, può essere compilata solo se l'Agenzia stessa comunichi (con circolare, risoluzione, ecc.) uno specifico codice per evidenziare la situazione particolare.

Si ritiene opportuno precisare, infine, come detto a pagina 12 delle istruzioni del modello 730/2012, che ai fini del computo dei 2.840,51 euro che costituiscono l'importo limite per cui si viene considerati fiscalmente a carico (ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 917/1986) rientra e va considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettati alla c.d. "cedolare secca" sulle locazioni, che di seguito verrà richiamato.

Quadro B

Il Quadro B, rispetto all'anno precedente, presenta invece diverse differenze, in quanto, strutturalmente, è composto da più righe e più colonne. Le prime infatti sono passate da 11 a 12, e le seconde da 10 ad 11. Fra queste ultime, sono state inserite la nuova colonna 5 e la nuova colonna 11 per la c.d. "cedolare secca".

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)	CODICE COMUNE	ICI DOVUTA PER IL 2011	CEDOLARE SECCA	
B1	.00				.00					.00	
B2	.00				.00					.00	
B3	.00				.00					.00	

GLI APPROFONDIMENTI

La colonna 5 (Codice canone) deve essere compilata solo se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione, indicando uno dei seguenti codici - corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

'1' 85% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura dell'85 per cento nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;

'2' 75% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75 per cento, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

'3' 100% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100 per cento nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni prescritte).

Come è noto, infatti, con l'articolo 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ai proprietari degli immobili abitativi, è stata concessa la facoltà di optare, in caso di locazione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva all'IRPEF, pari al 21 o al 19 per cento (a seconda dei casi), da applicare sul reddito imponibile dato dall'importo lordo del canone di locazione (senza quindi applicare la deduzione del 15 o del 25 per cento), con il vantaggio, però, che il canone non concorre a formare il reddito complessivo del contribuente.

Si ricorda che per poter applicare la c.d. "cedolare secca" sull'affitto, è necessario che il contratto di locazione:

- riguardi un immobile ad uso abitativo;
- sia stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- sia stipulato a canone libero o alle particolari condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale, tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 – locazione a canone "convenzionale"). Nel primo caso l'aliquota della cedolare secca è pari al 21%, nel secondo caso l'aliquota scende al 19%.

In particolare: l'aliquota ordinaria è del 21 per cento mentre, per i contratti a canone concordato, disciplinati dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; per i contratti contemplati nell'articolo 8 della medesima legge relativi ad abitazioni site in comuni con carenza di disponibilità abitative, individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 e nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare viene ridotta al 19 per cento.

GLI APPROFONDIMENTI

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi:

A – Opzione in sede di registrazione del contratto

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l'opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

B – Opzione in sede di dichiarazione

L'opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

L'opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si precisa che nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell'acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.")¹

¹ Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

GLI APPROFONDIMENTI

E' importante tenere presente che la suddetta colonna 11 può essere utilizzata solo se nella colonna 2 (Utilizzo) viene indicato uno dei seguenti codici: 1, per la locazione parziale di abitazione principale; 3, per canone libero; 4 per equo canone; 8, per canone concordato con applicazione dell'aliquota agevolata del 19 per cento; 14, per locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e 16, per locazione di immobile di interesse storico - artistico locato.

Se la casella è barrata, il soggetto che presta l'assistenza fiscale applicherà sul reddito relativo all'immobile, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21 o del 19 per cento, escludendolo però dalla formazione del reddito complessivo (il calcolo è effettuato automaticamente dal programma).

Se invece risulta che il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria del reddito di fabbricato (per cui non ha compilato la colonna 11) e, in colonna 2 (Utilizzo) è indicato il codice 8 (canone concordato sulla base di accordi definiti, in sede locale, ai sensi degli artt. 2, comma 3, 5, comma 2, e 8 della Legge 431/1998), chi presta l'assistenza fiscale dovrà applicare la riduzione del 30 per cento, purché sia compilata anche la sezione II del quadro B, "Dati relativi ai contratti di locazione o comodato" (righe da B11 a B14).

Pertanto, la sezione II del quadro B del 730/2012 deve essere compilata nei seguenti casi:

- se si è optato per la tassazione ordinaria, per cui si ha diritto alla riduzione del 30 per cento del reddito, in quanto si è in possesso dei requisiti richiesti, ovvero:
 - o il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8, colonna 2, del quadro B);
 - o l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è stato dato in locazione, o in comodato, a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 del quadro B);
- se è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della c.d. "cedolare secca" e quindi risulta barrata la colonna 11 del quadro B.

Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

GLI APPROFONDIMENTI

Nelle righe da B11 a B14 vanno riportati, sostanzialmente, i dati della registrazione del contratto di locazione, la cui individuazione non presenta particolari problemi, in quanto possono essere facilmente estrapolati dalla copia del contratto di locazione registrato mediante presentazione a mano presso gli uffici della Agenzia delle Entrate o mediante invio telematico, come attestato dalla apposita ricevuta dalla stessa rilasciata (v. sotto un esempio di ricevuta di registrazione telematica del contratto di locazione con mod. SIRIA).

- 2 -
AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO
TELEMATICO ENTRATEL

DENUNCIA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI
DI LOCAZIONE
DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE
PERTINENZE ED
ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Data di registrazione del contratto 22/06/2011
Estremi atto TJU20113P000108
Prot. telematico 11062215123045517-000001
ID. telematico del contratto TJU11P000108000RI

Direzione Prov.le di ROMA 2
Ufficio territoriale di ROMA 7 - ACILIA

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO																	
N. rigo afferm.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto			COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI	N. rigo afferm.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto			COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI		
		DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO						DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO					
B11	1	2	0	6	1	1	3P	000108	TJU	2010	B13	1	2	3	/		
B12								/			B14				/		

L'imposta sostitutiva viene versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRPEF, con i seguenti codici di tributo (v. Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011):

- "1840" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locare congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- ACCONTO PRIMA RATA";

GLI APPROFONDIMENTI

- "1841" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”;

- 1842” - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- SALDO”.

In caso di versamento tramite F24 i suddetti codici tributo vanno scritti nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a debito versati" e indicando nella colonna, "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo "1842" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

Nei confronti dei contribuenti che presentano il modello 730, l'imposta sostitutiva dovuta a saldo per il 2011 e in acconto per il 2012 viene trattenuta dal sostituto d'imposta, seguendo le ordinarie modalità.

E' appena il caso di far presente, infine, che trattandosi di imposta sostitutiva all'IRPEF, eventuali detrazioni o deduzioni per oneri, non hanno alcun impatto su di essa. Pertanto la convenienza dell'opzione in esame deve essere verificata caso per caso.

Quadro C

Il quadro C, anche se nel suo insieme mantiene inalterata la sua struttura, presenta alcune modifiche che devono essere esaminate.

Nella sezione I, il rigo C5 è, anche quest'anno, riservato a riportare le somme per l'incremento della produttività. Come l'anno scorso, la compilazione del rigo in esame può essere facoltativa o obbligatoria.

GLI APPROFONDIMENTI

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI																					
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI																					
C1	1	2	3	C2	1	2	3	C3	1	2	3										
	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO		Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO		Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO										
			,00				,00				,00										
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						1	Lavoro dipendente			2	Pensione									
Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)																					
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA		1	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA		2	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA		3	NON IMPONIBILI		4	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR		5	NON IMPONIBILI ASSOGG. IMPOSTA SOSTITUTIVA		6	Tassazione ordinaria	7	Tassazione sostitutiva
						,00			,00			,00			,00						

Anche quest'anno, per la corretta redazione della sezione in esame, è di fondamentale importanza rifarsi a quanto riportato nel CUD.

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
	Totale redditi 2011	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
	251	252	253	254	255

Si precisa che l'importo del punto 255 del CUD 2012 riguarda i redditi, o parte di essi, non imponibili ai sensi dell'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986, (ovvero: le indennità e le maggiorazioni di retribuzioni spettanti ai lavoratori tenuti per contratto, all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi, ad es.: le indennità di volo, di navigazione, ecc.). Nel caso in cui su di essi sia stata applicata l'imposta sostitutiva, nel punto 252 del CUD è indicata l'ammontare dell'imposta, del 10 per cento, calcolata sia su dette somme, sia su quelle indicate nei punti 251.

La compilazione del rigo C5 è obbligatoria:

a) se e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 6.000 euro (in questo caso il lavoratore possiede più CUD 2012, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 anche il punto 252 e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2012 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 6.000 euro. Tale situazione può verificarsi anche se il lavoratore è in possesso di un solo CUD in cui risultino superati tali limiti);

b) se il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2010 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. Si precisa che nel predetto limite di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva (in questo caso il lavoratore risulta in possesso di uno o più CUD 2012, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 e dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti anche se la somma degli importi presenti nei punti 251 e 255 del CUD 2012 non è superiore a 6.000 euro).

GLI APPROFONDIMENTI

In presenza di uno dei sopraelencati casi compilare questo rigo nel seguente modo:

- colonna 2: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2012 nel quale risulta compilato anche il punto 252, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2012 nei quali risultano anche compilati i punti 252;
- colonna 3: indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2012 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 dei CUD 2012;
- colonna 5: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2012 nel quale risulta compilato anche il punto 252, oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2012, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- colonna 6: barrare la casella "Tassazione ordinaria", se il lavoratore non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione (v. sopra lett. b);
- colonna 7: barrare la casella "Tassazione sostitutiva", se il lavoratore si trova nei casi di cui alla precedente lett. a) (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva).

La compilazione delle colonne 6 e 7 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

La compilazione del rigo C5, invece, è facoltativa se il lavoratore:

c) ha interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del o dei CUD 2012 compilati), oppure

d) ha interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del o dei CUD 2012 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva.

In entrambi i casi compilare il rigo C5 nel seguente modo:

- colonna 1: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2012 nel quale risulta compilato anche il punto 254;
oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2012 nei quali risulta compilato anche il punto 254.
- colonna 2: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2012 nel quale risulta compilato anche il punto 252;

GLI APPROFONDIMENTI

ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2012 nei quali risulta compilato anche il punto 252;

- colonna 3: indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2012, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 del CUD 2012;
- colonna 4: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2012 nel quale risulta anche compilato il punto 254 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2012, nei quali risulta anche compilato il punto 254;
- colonna 5: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2012 nel quale risulta anche compilato il punto 252 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2012, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- colonna 6: barrare la casella "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui alla lett. c) ovvero barrare la casella di colonna 7 "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui alla lett. d).

A seguito dell'introduzione del c.d. contributo di solidarietà previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 13 agosto , n. 138 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011, è stata aggiunta, al quadro C, la sezione VI - Altri dati.

Detto contributo è dovuto per un importo pari al 3 per cento calcolato sulla parte eccedente i 300.000 euro lordi annui di reddito complessivo del contribuente, per cui il rigo C15, si dovrà redigere come segue:

- nella colonna 1, va riportato l'importo indicato nel punto 134 del CUD 2012;
- nella colonna 2, va riportata l'imposta trattenuta dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà, indicato
- nel punto 136 del CUD.

per familiari a carico		nei punti 1 e 2		prevista la detrazione d'imposta		fini assistenziali		solidarietà		interinta	
125	127	128	129	131	132	133	134	135	136	137	138
Casi particolari	Reddito al netto della riduzione	Riduzione	Contributo di solidarietà	Contributo di solidarietà sospeso							
133	134	135	136	137							

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO		SEZIONE VI - ALTRI DATI	
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2012)	C15	DATI CONTRIBUTIVO SOLIDARIETA' REDDITO AL NETTO DELLA RIDUZIONE (punto 134 CUD 2012)
	,00		,00

Quadro E

GLI APPROFONDIMENTI

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	19	Erogazioni liberali ai partiti politici	E17/E18/E19
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	20	Erogazioni liberali alle ONLUS	"
3	Spese sanitarie per disabili	E3	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"
4	Spese veicoli per disabili	E4			
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	E8	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	E9	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	E10	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	E11	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	E12	29	Spese veterinarie	"
13	Spese per istruzione	E13	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricicciati sordi	"
14	Spese funebri	E14	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	E15			
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	E16	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	E17/E18/E19	33	Spese per asili nido	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	34	Altre spese detraibili	"

Ne deriva che, in presenza di spese di intermediazione, nella colonna 1 dovrà essere indicato il codice 17 e nella colonna 2 l'importo (nei limiti previsti dalla legge). In merito invece alle spese per canoni di locazione, sostenute da studenti universitari fuori sede, si dovrà indicare, nella colonna 1, il codice 18, e nella colonna 2 il relativo importo.

Sezione II

La sezione II del quadro E non presenta aspetti da rilevare, non essendoci stata nessuna variazione normativa in merito alle spese ivi indicate.

Sezione III

Come è stato precedentemente accennato, la sezione è stata suddivisa in due parti: la III A e la III B:

Sezione III A

GLI APPROFONDIMENTI

La suddetta sezione va compilata per poter usufruire delle detrazioni d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni), nella misura percentuale del 41 o del 36 per cento.

La sezione non ha subito importanti variazioni rispetto alla sezione III del quadro E del modello 730/2011, fatta eccezione per la colonna 10 che è di nuova introduzione. La suddetta colonna relativa al "N. d'ordine immobile", è da compilare solo nel caso gli interventi di recupero edilizio siano iniziati nel 2011. Per tali interventi deve essere redatta anche la successiva sezione III B che aggancerà la spesa ai dati dell'immobile.

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)												
E41	Anno		Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Spesa	N. d'ordine immobile
	1	2			3	4	5	6	7	8		
E41												,00
E42												,00
E43												,00
E44												,00

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%												
E51	N. ord. immobile	C.O. Pescara/Condominio	CODICE COMUNE	TUJ	I/P	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E51												
E52	N. ord. immobile	C.O. Pescara/Condominio	CODICE COMUNE	TUJ	I/P	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E52												

E53	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Comunicazione C.O. Pescara/Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO				
				DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA TERRITORIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E53												

Sezione III B

Detta sezione rappresenta la vera novità del quadro in esame, la cui introduzione deriva dalle modifiche normative intervenute durante il 2011.

Il D.L. del 13 maggio 2011, n. 70, (entrato in vigore il 14 maggio) ha eliminato l'obbligo di inviare, tramite raccomandata, la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi, ai righe da E51 a E53, deve indicare:

- i dati catastali dell'immobile;
- gli estremi di registrazione dell'atto che costituisce titolo (ad es. il contratto di affitto, se i lavori sono effettuati dal detentore);
- gli altri dati richiesti e previsti ai fini del controllo della detrazione.

GLI APPROFONDIMENTI

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI												
SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2011												
F1	Prima rata acconto IRPEF 2011	1		Seconda o unica rata acconto IRPEF 2011	2		Ecceденza acconto IRPEF compensata nel mod. F24	3		Acconto Add.le Comunale trattenuto con Mod. 730/2011	4	
	Acconto Add.le Comunale versato con Mod. F24	5		Prima rata acconto cedolare secca 2011	6		Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2011	7		Ecceденza acconto cedolare secca compensata mod. F24	8	
SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE												
F2	IRPEF	1		IRPEF	2		IRPEF per lavori socialmente utili	3		IRPEF per lavori socialmente utili	4	
	IRPEF attività sportive dilettantistiche	5		IRPEF per lavori socialmente utili	6		IRPEF per lavori socialmente utili	7		IRPEF per lavori socialmente utili	8	
SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI												
F3	IRPEF	1		compensata in F24	2		Imposta sostitutiva quadro RT	3		di cui già compensata in F24	4	
F4	Codice Regione	1		IRPEF	2		di cui già compensata in F24	3		Codice Comune	4	
SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI												
F5	Eventi eccez. IRPEF	1		Add.le Regionale	2		Add.le Comunale	3		Imposta sostitutiva produttività	4	
SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2012 E RATEAZIONE DEL SALDO 2011												
F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1		Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2		Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	3		Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	4	
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	5		Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	6		Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	7			8	
SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE												
F7	Soglia esenzione saldo 2011	1		Esenzione totale saldo 2011	2		Aliquota agevolata saldo 2011	3		Altre agevolazioni	4	
F8	Soglia esenzione acconto 2012	1		Esenzione totale acconto 2012	2		Aliquota agevolata acconto 2012	3		Altre agevolazioni	4	
SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)												
F9	Importi rimborsati dal sostituto d'imposta IRPEF	1		Addizionale Regionale all'IRPEF	2		Addizionale Comunale all'IRPEF	3		Cedolare secca	4	
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'IMU Credito IRPEF	1		Credito Addizionale Regionale	2		Credito Addizionale Comunale	3		Credito cedolare secca	4	

Quadro I IMU

Il quadro I, da quest'anno, si riferisce all'IMU. Mediante la compilazione del presente quadro, così come avveniva in precedenza per l'ICI, il contribuente può esprimere la scelta di compensare, in tutto od in parte, il credito risultante dal modello 730/2012 per versare l'IMU dovuta per il 2012 con il modello F24.

QUADRO I IMU	
I1	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2012; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta oppure
	Indicare l'ammontare dell'IMU dovuta per l'anno 2012 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"
	IMPORTO
	,00

Scelta per la destinazione 5 per mille dell'IRPEF

Da quest'anno è possibile destinare il 5 per mille anche a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

GLI APPROFONDIMENTI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Sostegno alle attività di istruzione, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA</p> <p style="text-align: center;"></p>
<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</p> <p>FIRMA</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>

Articolo pubblicato in data 7 aprile 2012

Per richiedere la consulenza o la redazione del modello 730 o dell'Unico contattaci a:
consulenzafiscale @misterfisco.it